

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale così costituito:

Dott.ssa Franca Mangano - Presidente

Dott.ssa Donatella Galterio - Giudice relatore

Dott. Vincenzo Vitalone - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46117 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente

TRA

Ro.Pe., con domicilio eletto in Roma, via (...), presso lo studio del procuratore avvocato En.Fi., rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RICORRENTE

E

Cr.Ma., con domicilio eletto in Roma, piazza (...), presso lo studio del procuratore avvocato Ka.Te., rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RESISTENTE

con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 17.9.2015 i procuratori delle parti hanno così concluso:

La parte ricorrente (che ha richiamato il ricorso introduttivo): dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotazione della presente sentenza, disporsi l'affidamento della figlia minore Ni. ad entrambi i coniugi con collocazione presso il padre e facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il padre e comunque un giorno la settimana comprensivo di pernottato, a fine settimana alternati, per metà delle vacanze natalizie e pasquali, per 15 gg. durante l'estate e una settimana nel periodo invernale, disporsi che ognuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento, con vittoria delle spese.

La parte resistente: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento

condiviso della figlia minore Ni. con collocamento presso il padre e diritto della madre di tenerla con sé tre giorni alla settimana in conformità all'accordo raggiunto tra le parti in data 15.1.2015, diritto della madre di tenerla con sé a fine settimana alternati compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, nonché durante le vacanze di Natale i giorni del 25 e 26 dicembre e ad anni alterni il giorno di Capodanno o dell'Epifania, le vacanze pasquali ad anni alterni e 15 gg. durante le vacanze estive e una settimana durante il periodo invernale, porsi a carico del padre un assegno che dovrà essere versato mensilmente all'istante per il mantenimento della figlia o in subordine porsi a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto della figlia ognuno nei giorni di sua spettanza ponendosi a carico di ognuno il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, con vittoria delle spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla istruttoria svolta e dai documenti esibiti risulta che i coniugi, uniti in matrimonio dal 26 luglio 2003 vivono ininterrottamente separati dal in forza di separazione consensuale omologata in data 19.6.2007. Verificatasi, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art 3 n. 2 lett. b) della L. 898/70, deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare in quanto il lungo tempo trascorso e la reciproca volontà delle parti di risolvere il vincolo coniugale induce il collegio a ritenere ormai dissolta la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed ordinarsi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.

La principale questione oggetto di contesa, consistente nella collocazione residenziale della figlia Ni., nata in data (...), e residente in via prevalente sin da data antecedente all'omologa degli accordi della separazione consensuale presso la madre, sia pure in regime di affido condiviso sul cui mantenimento entrambi i genitori invece concordano, risulta essersi nel corso del giudizio sostanzialmente svuotata avendo le parti raggiunto all'udienza del 15.1.2015 un accordo, reso impellente dalla necessità di iscrivere la ragazza alla scuola secondaria superiore in ragione della distanza tra le residenze dei due genitori, l'uno abitante a ... e l'altra a ... nella zona opposta a ..., per la sua collocazione presso il padre e conseguente iscrizione in un liceo ubicato nei pressi della casa paterna, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé tre giorni la settimana. Accordo questo che suona piuttosto come un presa d'atto della già attuata modifica della situazione preesistente atteso che Ni. si era trasferita presso il padre sin dal luglio 2014 e che la stessa nel corso dell'audizione innanzi al G.I. ha dichiarato con assoluta fermezza di voler restare da lui tenuto conto della ben più strutturata organizzazione domestica paterna, tale da consentirle lo svolgimento anche di attività extrascolastiche e di vedersi seguita negli studi, e del poco tempo che la madre era in grado di dedicarle in ragione dei suoi pressanti impegni lavorativi essendo titolare di un centro estetico che gestisce e nel quale lavora nei giorni infrasettimanali e tenendo corsi come docente nel settore estetico nei fine settimana.

In effetti, pur essendo entrambi genitori legati affettivamente alla figlia, il Pe., convivente con la compagna dalla quale ha avuto due figlie, risulta aver maggiore disponibilità di tempo anche grazie all'organizzazione del proprio nucleo familiare per Ni. che da quando sta con lui pratica regolarmente uno sport, ha ripreso lo studio del pianoforte e viene seguita nei compiti pomeridiani, rispetto alla signora Ma. che pur essendo sentimentalmente legata anche lei ad un altro compagno, a sua volta padre di tre figli, dal quale ha avuto nel 2010 un'altra bambina, Ma.Se., ha innegabili maggiori difficoltà logistiche soprattutto di natura lavorativa che la impegnano anche nei fine settimana, tanto da non potersi prendere cura neanche della figlia più piccola che vive di fatto con la nonna materna, come risulta dalle dichiarazioni rese da Ni. nel corso della sua audizione: sintomatica è la circostanza che la minore sia stata accompagnata dal ginecologo contattato dal padre, a causa di un problema fisiologico presumibilmente legato allo sviluppo, dalla nonna paterna e dalla compagna del Pe. e solo una volta dalla mamma.

Si ritiene pertanto di confermare la collocazione di Ni. presso il padre lasciando che i tempi di permanenza presso la madre restino regolamentati dagli accordi raggiunti dalle parti e dunque con facoltà per la resistente di prendere e tenere la figlia con sé tre giorni la settimana comprensivi di

pernotto. Null'altro essendo stato concordato dai genitori si ritiene di integrare le intese raggiunte per il solo periodo ordinario, ovverosia coincidente con la frequentazione scolastica della ragazza, recependo, salve diverse successive pattuizioni e dunque quale regime minimale, le richieste svolte in sede di precisazione delle conclusioni dalla resistente, evidentemente modulate sulle sue concrete disponibilità di tempo in ragione dei pressanti impegni lavorativi, e dunque prevedendo che costei possa vederla e tenerla con sé durante le vacanze natalizie nei giorni del 25 e del 26 dicembre oltre ad anni alterni il giorno di Capodanno e dell'Epifania, durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta, durante le vacanze estive per 15 gg. da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno e una settimana durante il periodo invernale, con la precisazione che detto calendario sarà vigente solo in caso di disaccordo fra le parti e dunque lasciando aperta la possibilità di una maggiore frequentazione compatibile con gli impegni lavorativi della madre e quelli della stessa Ni.

A dispetto di tale intesa, che prevedendo la collocazione di Ni. presso il padre ne impone il mantenimento diretto da parte di costui, la resistente insiste nella richiesta di un assegno di mantenimento per la figlia stante le diverse condizioni finanziarie dei due genitori. Se è evidente la superiorità economica del signor Pe., all'uopo essendo sufficiente aver riguardo anche solo alle sue numerose consistenze immobiliari risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta che lo vedono oltre che unico proprietario della casa di abitazione, titolare di ben altre sei unità immobiliari diversamente dislocate tra Roma e Ciampino, di cui quattro nella quota del 50% e gli altri in via esclusiva, tutti potenziali fonti di reddito, non vi è tuttavia ragione di procedere ad una concreta ricostruzione della sua situazione reddituale e patrimoniale ove si consideri che egli si è dichiarato disponibile a provvedere, quale collocatario, all'integrale mantenimento della minore, ovverosia comprensivo tanto delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, senza richiesta di alcun contributo nei confronti della moglie. Né d'altra parte quest'ultima versa in condizioni di precarietà economica, la quale soltanto le consentirebbe di richiedere, quale genitore non collocatario, un contributo perequativo al coniuge per il mantenimento della figlia, essendo proprietaria al 50% della casa di abitazione e in via esclusiva di un appartamento concesso in locazione (cfr. il quadro RB dell'Unico 2015) nonché a sua detta di un negozio concesso in locazione a terzi (cfr. quanto dichiarato nella comparsa di risposta, sebbene detto immobile non figuri nella dichiarazione fiscale), e titolare di un centro estetico con due dipendenti dove lei stessa lavora, il che peraltro rende ben poco attendibile il reddito di appena 9.000 euro lordi annui risultante dall'Unico 2015, così come le cifre sostanzialmente analoghe risultanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti (cfr. il quadro RG dei Modelli Unico prodotti), non essendo verosimile che mantenga la gestione di un'attività commerciale che le frutta meno di quanto verosimilmente corrisponda alle sue dipendenti.

In ogni caso, muovendo dal presupposto che la collocazione presso il padre è realmente prevalente tenuto conto che, anche a volere fare i conti con il bilancino secondo una distorta concezione dell'affido condiviso patrocinata dalla difesa della convenuta, i giorni di permanenza di Ni. presso quest'ultimo sono quattro su sette ogni settimana (avendo la signora Ma. richiesto, ad accordo già raggiunto con il coniuge senza alcuna previsione del fine settimana, la permanenza della figlia a "weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente ai suoi impegni di lavoro", il che, tenuto conto del fatto che nel fine settimana è, secondo quanto dichiarato dalla figlia nel corso dell'audizione e secondo quanto la stessa formulazione della richiesta sottintende, impegnata tre volte al mese come docente in una scuola di estetica, lascia presumere che anche in quei giorni resterà col padre), va chiarito che il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta nell'ambito del mantenimento diretto l'assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto ed alloggio comprendendo, per ciò solo quanto attiene al mantenimento ordinario, la gestione completa delle esigenze quotidiane del figlio consistente non solo nell'acquisto di beni durevoli (quali l'abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti dell'igiene, etc.), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla "paghetta" a tutte le esigenze della vita di relazione della figlia, quali feste, cinema, regali, etc. che solo il genitore convivente è chiamato a soddisfare.

Ad escludere a fortiori il fondamento della richiesta in esame vale peraltro la circostanza che il padre oltre a farsi carico del mantenimento ordinario, comprensivo delle voci si spesa sopra precisate, si è comunque dichiarato disponibile, come risulta dalle conclusioni come in epigrafe trascritte, ad affrontare anche tutte le spese di natura straordinaria. Conseguentemente la richiesta di un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia svolta dalla resistente deve essere rigettata, mentre per il periodo pregresso al trasferimento di Ni. presso il padre si conferma l'ordinanza presidenziale, assunta in conformità agli stessi accordi raggiunti dalle parti con la separazione.

Il mutamento del collocamento della minore avvenuto in corso di causa consente l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da Ro.Pe. nei confronti di Cr.Ma., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il giorno 26 luglio 2003 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Roma dell'anno 2003 al n. (...), parte 2, serie A03, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- affida la figlia minore Ni. congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione residenziale presso il padre rinviando quanto ai tempi di permanenza presso la madre a quanto disposto nella parte motiva della presente sentenza;
- ferma fino al giugno 2014 l'ordinanza presidenziale, rigetta la domanda di assegno di mantenimento per la figlia svolta dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente, ponendo ad integrale carico di quest'ultimo il mantenimento di Ni.;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2016.